

OGGETTO: Convalida del Presidente e dei componenti del Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, previo esame delle rispettive condizioni di eleggibilità e di compatibilità.

Premesso che:

Con verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Comunità, costituito ai fini dello svolgimento delle elezioni dei relativi organi ed avvenute in data 10 luglio 2015, è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri la signora Nicoletta Carbonari, nata a Folgaria (TN) il 25.04.1959, nonché alla carica di Componenti del Consiglio della Comunità i sotto indicati Signori:

BOLZON CECILIA LUCIA	Nata a Milano	23/02/1965
CORRADI ISACCO	Nato a Trento	06/06/1986
FORRER WALTER	Nato a Trento	02/07/1959
GIACCA ANDREA	Nato a Trento	09/04/1968
GONGO MASSIMILIANO	Nato a Trento	24/03/1970
NICOLUSSI NEFF ELENA	Nata a Trento	03/04/1984
NICOLUSSI NEFF IOLE	Nata a Lusérn	13/09/1951
NICOLUSSI ZOM MARIO	Nato a Rovereto	29/11/1960
PERGHER LUCIA	Nata a Rovereto	08/01/1979
RECH VALENTINA	Nata a Rovereto	15/06/1991

Per quanto attiene agli adempimenti successivi all’elezione del Presidente e del Consiglio della Comunità, l’art.14, comma 7, della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm. stabilisce che, per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla stessa legge, si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni. Tali norme sono contenute nel Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L e ss.mm.) e nel Testo unico delle leggi regionali sulla composizioni ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.1/L. e ss.mm.);

Il Consiglio di Comunità deve pertanto verificare l’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Presidente e rispettivamente di componente del Consiglio, in forza delle disposizioni contenute negli art.16, comma 5, e 17, comma 2, della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm., i quali operano espresso rinvio agli artt. 11 e 12 della L.R. n. 3 del 1994 ed all’art. 20 della L.R. n. 5 del 1956, raccolte nel citato testo unico n. 1/L del 2005;

Udita dal segretario della seduta la lettura degli articoli sopra citati e non essendo pervenuta alcuna dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità ivi disciplinate, con il presente provvedimento si propone la convalida del Presidente e dei Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni elettorali della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, svoltesi lo scorso 10 luglio 2015.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ

vista la determinazione del Segretario n. 2/2015 dd. 10 luglio 2015, avente ad oggetto “Elezioni del Presidente e del Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Presa d’atto del risultato elettorale e dell’avvenuta proclamazione degli eletti”;

viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art.16, comma 5, e 17, comma 2, della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm., per rinvio recettizio degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 3 del 1994 e dell’art. 20 della L.R. n. 5 del 1956, raccolte nel citato testo unico n.

1/L del 2005;

preso atto che nessuno dei presenti rileva la sussistenza di condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità a carico dei neo eletti Presidente e Consiglieri della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed accertata quindi la regolarità e la piena efficacia dell'elezione del Presidente e dei Consiglieri stessi;

visto il Testo Unico delle Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, e la L.P. 3/2006 di riforma istituzionale;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto lo Statuto della Comunità;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dal Presidente e dai n. 9 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le consultazioni elettorali della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, svoltesi in data 10 luglio 2015, hanno determinato la proclamazione della sig.ra Nicoletta Carbonari, nata a Folgaria (TN) il 25.04.1959, quale Presidente della Comunità ed hanno determinato la proclamazione dei Consiglieri sotto elencati:

1. CORRADI ISACCO
2. NICOLUSSI ZOM MARIO
3. FORRER WALTER
4. RECH VALENTINA
5. NICOLUSSI NEFF ELENA
6. PERGHER LUCIA
7. BOLZON CECILIA LUCIA
8. GIACCA ANDREA (candidato Presidente non eletto)
9. NICOLUSSI NEFF IOLE
10. GIONGO MASSIMILIANO

2. di convalidare l'elezione a Presidente della sig.ra Nicoletta Carbonari e dei sunnominati consiglieri, non rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle normative citate in premessa;

3. di dichiarare, con separata votazione riportante i medesimi esiti di cui sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., in considerazione delle modalità e termini connessi all'adozione del presente atto;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
- impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore della Comunità o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile di Trento, ai sensi dell'art.82, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, così come sostituito dall'art.1 della L.23 dicembre 1966, n.1147. L'impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, in quanto sia necessaria;

- di dare altresì atto che, alternativamente a quanto riportato al punto che precede, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.